

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2807

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **FRANCESCHINI, MARANGONE e LOPERFIDO**

Presentata il 3 dicembre 1965

Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974

ONOREVOLI COLLEGHI! — I termini della proroga consentita dalla legge 26 luglio 1965, n. 974, ai lavori della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (legge 26 aprile 1964, n. 310), si sono rivelati, di fatto, non pienamente bastevoli all'espletamento di tutto il ponderoso e multiforme lavoro richiesto dalla legge istitutiva della Commissione: lavoro intrapreso con degno rigore di metodo e adeguata ampiezza di informazione, e condotto con la serietà e la critica necessarie a garantire conclusioni cui Governo e Parlamento possano guardare con piena fiducia.

Avendo già puntualmente portato a termine, alla data attuale, le proprie indagini valutative ed avendo già compiuto maturo esame delle carenze e delle conseguenti esigenze legislative, strutturali ed economiche di ciascuno dei diversi settori di tutela dei beni culturali, la Commissione trovasi tuttavia ancora impegnata nel vaglio e nell'approfondimento di talune specifiche proposte già formulate in sede di singoli gruppi di studio.

Questa fase attuale — che, conclusasi ormai per molti temi, è per i rimanenti assai avanzata — richiede in effetti un ulteriore margine di tempo, non solo e non tanto per la complessa mole degli argomenti in causa quanto, soprattutto, perché investe orientamenti di grande importanza e responsabilità sul piano di una politica culturale di più moderne vedute e di più largo respiro: come quella espressamente auspicata nell'appassionato dibattito parlamentare della legge 310. Sarebbe assai malagevole e certo non produttivo costringerla in limiti e strettoie affatto contingenti; e per la dignità della materia affrontata, e per la manifestatasi possibilità di raggiungere, in non affrettate sedute, concordanze quanto mai utili e significative. Per questo serio motivo ci siamo indotti a pregarvi, onorevoli colleghi, di voler comprensivamente rendere più distesa e perciò più proficua l'opera conclusiva della Commissione, concedendo ai suoi lavori una ultima proroga di tre mesi, la quale, nel comune alto interesse, potrà senz'altro assicurare il pieno ed armonico adempimento del mandato di legge.

PROPOSTA DI LEGGE



ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio, è ulteriormente prorogato di tre mesi.